

TI_GERICHTE 52.2007.360 vom 16. Juli 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.360

FR: TI_GERICHTE 52.2007.360 du 16 juillet 2008

IT: TI_GERICHTE 52.2007.360 del 16 luglio 2008

Regeste

Piazza di raccolta intermedia per rifiuti ingombranti

Erwägungen

E. 22

settembre 2006 consid. 3; R DAT I-2002 n. 59; URP 1989, pag. 88; Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT, n. 250; Erich Zimmerlin, Kommentar zum Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., § 130 seg.). 2.2. La zona (M), in cui verrebbe a sorgere il controverso impianto, è definita mista, artigianale-residenziale. Si tratta di un piccolo comparto territoriale, situato in riva al fiume _____, in posizione discosta dall'abitato, all'intersezione fra la strada del fondovalle e quella che sale verso _____. Questa zona, caratterizzata dalla presenza di alcuni fabbricati ad uso deposito e di alcune case d'abitazione, è riservata alla costruzione di edifici a carattere artigianale poco molesto o non molesto. L'abitazione primaria è invece ammessa soltanto se collegata alle attività lavorative della zona (art. 33 delle norme di attuazione del piano regolatore; NAPR di _____). Prioritaria è dunque la funzione artigianale. Attività non moleste, secondo la definizione dell'art. 8 NAPR, sono considerate le attività che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Poco moleste sono invece le attività in cui il lavoro si svolge solo di giorno e che determinano immissioni con frequenza discontinua e limitata nel tempo (lett. b). Moleste sono infine le attività con ripercussioni più marcate (lett. c). 3. 3.1. Nel caso concreto, il controverso impianto è essenzialmente volto ad accogliere, a scopo di deposito temporaneo, i rifiuti ingombranti prodotti dalle economie domestiche dei comuni aderenti al consorzio raccolta rifiuti della _____. I rifiuti verrebbero consegnati ad orari prestabiliti sotto sorveglianza di un addetto, che provvederebbe a smistarli nei comparti in cui il deposito è strutturato, dove rimarrebbero in giacenza, in attesa di essere trasportati verso le ditte specializzate nello smaltimento. L'impianto non serve di per sé alla produzione di beni di consumo. Esso si inserisce comunque come stadio intermedio nel ciclo economico, che non si limita alla produzione, ma comprende anche i processi di eliminazione dei beni di consumo diventati inservibili. Sotto questo profilo, considerate le limitate dimensioni della piazza di raccolta, non appare per nulla insostenibile assimilarle ad un impianto destinato all'esercizio di un'attività artigianale. Anche se la semplice, temporanea giacenza dei rifiuti ingombranti costituisce l'aspetto predominante, l'esercizio dell'impianto comporta comunque una certa attività lavorativa. L'accettazione, la cernita, la riduzione dei volumi, l'immagazzinamento, la custodia e la successiva evacuazione dei rifiuti che vi vengono apportati impegnano in effetti alcuni dipendenti dell'impresa del ricorrente. Non si tratta, dunque, di un'attività nuova ed estranea, ma di processi lavorativi che si integrano convenientemente nel quadro delle attività svolte dalla ditta del ricorrente, senza alterarne la sostanza in misura apprezzabile e senza ingenerare ripercussioni ambientali sostanzialmente

nuove. A torto, il Consiglio di Stato ha escluso che la destinazione dell'impianto potesse essere considerata artigianale. La nozione di attività artigianale non si esaurisce nella produzione di beni di consumo su piccola scala, ma comprende anche altre attività lavorative e di servizio, che per le loro caratteristiche intrinseche non sono riconducibili né alle attività industriali, né alle attività commerciali. Determinanti ai fini della qualifica non sono tanto le modalità con cui vengono esercitate, quanto piuttosto le ripercussioni ambientali che ne derivano. Sostituendosi senza validi motivi al municipio nell'interpretazione di un concetto giuridico indeterminato qual è quello di attività artigianali, il Governo si è in definitiva arrogato un potere di cognizione che non gli compete, disattendendo l'autonomia del comune di _____ (art. 50 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; Cost. fed.; RS 101). A nulla giova ai resistenti obiettare che l'impianto è destinato ad assicurare un servizio pubblico. Il fatto che l'attività svolta dal ricorrente rappresenti anche un servizio a favore della collettività, che gliel'ha delegato, non impedisce affatto di ravvisarvi una destinazione artigianale. Irragionevole, considerate le limitate dimensioni dell'impianto, è la pretesa del Consiglio di Stato di creare una zona ad esso appositamente destinata attraverso una modifica del piano regolatore.

3.2. Allo stesso risultato si perverrebbe peraltro anche nel caso in cui si volesse considerare il controverso impianto di raccolta dei rifiuti alla stregua di un cambiamento parziale della destinazione del preesistente deposito degli oli combustibili; attività commerciale, che l'impresa del ricorrente ha legittimamente svolto per anni sull'area che verrebbe da esso occupata. Anche volendo considerare questa attività contraria alla funzione specifica della zona di utilizzazione, il parziale cambiamento delle modalità di utilizzazione del sedime rientrerebbe comunque nei limiti dei cambiamenti ammessi dall'art. 72 cpv. 2 LALPT.

3.3. Considerando poco molesta l'attività della piazza di raccolta, il municipio non ha affatto abusato della latitudine di giudizio che gli art. 8 lett. b e 33 NAPR gli riservano in punto all'individuazione del contenuto normativo di questa specifica. Sia l'accettazione, sia la successiva evacuazione dei rifiuti si svolgono soltanto di giorno. Le immissioni foniche, prodotte soltanto durante alcuni giorni al mese, sono modiche, poiché hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo. Sono dunque compatibili con l'uso residenziale della zona. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera, che gli insediamenti abitativi vi sono ammessi soltanto se connessi con le attività artigianali alla quale la zona è prioritariamente destinata.

4. Compatibilità ambientale

4.1. Secondo l'art. 11 cpv. 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3). Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti (art. 13 LPAmb). I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione (art. 15 LPAmb). La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb), che sono fissati al di sotto dei valori limite delle immissioni (art. 23 LPAmb). Sono considerati impianti fissi nuovi anche tutti gli impianti di cui viene cambiata completamente l'utilizzazione (art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza 15 dicembre

1986 contro l'inquinamento fonico (OIF, RS 814.41). Ciò si verifica quando gli impianti fissi esistenti vengono modificati in misura tale dal profilo costruttivo o funzionale, che quanto rimane dell'impianto preesistente, valutato secondo criteri ambientali, si situa in posizione subalterna rispetto alla parte modificata (DTF 125 II 643 consid. 17a pag. 670; 123 II 325 consid. 4c/aa pag. 329; STA n. 52.2006.235 del 22 settembre 2006 consid. 4).

4.2. In concreto, anche se si volesse ravvisare nell'approntamento della controversa piazza di raccolta per rifiuti una modificazione sostanziale dell'impianto fisso esistente, non v'è motivo di ritenere che le modeste immissioni foniche ingenerate dal suo esercizio disattendano i valori di pianificazione fissati dall'art. 33 NAPR, che assegna alla zona mista il grado di sensibilità III, e dall'allegato 6 dell'OIF, che alle zone con questo grado di sensibilità attribuiscono un valore di pianificazione diurno di 60 dB (A). Le condizioni d'esercizio della piazza di raccolta appaiono atte senz'altro ad assicurare una gestione ordinata e rispettosa dell'ambiente circostante.

5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza edilizia rilasciata dal municipio all'insorgente. La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze sono a carico dei resistenti secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 22 LPT; 72 LALPT; 11 seg. LPAmb ; 8 OIF; 21 LE; 8, 33 NAPR di _____; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza: 1.1 la decisione 26 settembre 2007 (n. 4930) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. la licenza edilizia 14 giugno 2007 rilasciata dal municipio di _____ all'insorgente è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei resistenti, che rifonderanno fr. 2'500.- al ricorrente a titolo di ripetibili di prima e di seconda istanza. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.